

N. 11790/19 R.G.N.R.
N. 1187/23 R.G. Dib.
N. 11637/2026 Reg. Sent.
N. _____ Campione Penale

Depositata il _____
Avviso al P.G. _____
Ricorso/Appello _____
Irrevocabile il _____



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Prima Sezione Penale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Monocratico, **dott.ssa Martina Paolino**, alla pubblica udienza dell'**11 marzo 2026**, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

(Artt. 544, co. 2°, 545, co. 1°, c.p.p.)

di **giudizio ordinario** nel procedimento penale in epigrafe indicato, pendente nei confronti di:

_____, nato a _____, residente ed elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in _____ (cfr. elezione di domicilio contenuta nel verbale di identificazione del 05.10.2019 – Carabinieri della Stazione di Afragola);

Libero, assente;

difeso di fiducia dall'avv. Marco Trasacco del Foro di Napoli Nord (cfr. atto di nomina del 27.04.2022 versato nel fascicolo dibattimentale all'udienza del 29.03.2023), presente;

IMPUTATO

Del reato p. e p. dagli art. 612 c.1 e 2, perché minacciava _____ di un male ingiusto e grave, in particolare, esibendo alla persona offesa una mazza da baseball per rafforzare le dichiarazioni minacciose, proferiva nei confronti del _____ le espressioni: "SE TI ACCOSTI IN QUESTO PALAZZO TI ACCOLTELLO".

In Afragola, il 20.08.2019

CONCLUSIONI

Pubblico Ministero: chiede la condanna alla pena di mesi tre di reclusione.

Difesa: chiede l'assoluzione dell'imputato; in subordine, chiede sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente alla intervenuta remissione di querela.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato il **28.01.2020**, il P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord disponeva il giudizio nei confronti di [REDACTED] in ordine al reato a lui ascritto in rubrica.

Il processo era differito d'ufficio, con provvedimento emesso fuori udienza, poiché erroneamente indicata la data di prima udienza.

All'udienza del **29.03.2023** il Tribunale disponeva la rinnovazione della notifica nei confronti dell'imputato.

All'udienza del **22.01.2025** il processo era differito per rinotifica dell'atto introduttivo del giudizio e del verbale di udienza all'imputato.

All'udienza del **10.09.2025** il processo era differito all'udienza del **12.11.2025**, quando il Tribunale, sussistendo i presupposti di cui all'art. 420bis c.p.p., dichiarava l'assenza dell'imputato nelle more ritualmente citato e non comparso, avendo ricevuto personalmente la notifica dell'atto introduttivo del giudizio e del verbale di udienza del 22.01.2025.

Dunque, in assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva le richieste di prova come formulate dalle parti.

Si procedeva all'escussione del teste [REDACTED].

All'udienza dell'**11.03.2026** dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti acquisiti al fascicolo, le parti formulavano e illustravano le rispettive conclusioni, come da epigrafe.

Esaurita la discussione, il Giudice, all'esito della camera di consiglio, dava lettura, ai sensi dell'art. 545, co. 1°, c.p.p., del dispositivo, riservando il deposito delle motivazioni nel termine di giorni 30.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce delle emergenze probatorie, ritiene il Giudicante che non risulti sufficientemente provata la penale responsabilità dell'odierno imputato in ordine al reato in contestazione.

Nel merito, si osserva quanto segue.

Il presente procedimento penale trae origine dalla querela sporta da [REDACTED] innanzi alla Stazione dei Carabinieri di Afragola il 20.08.2019.

Costui, escusso all'udienza del 12.11.2025, ha riferito di essere residente in Afragola, in via [REDACTED] [REDACTED], e di conoscere [REDACTED] in quanto vicini di casa, sebbene abitanti in due diversi stabili.

Ha precisato che le rispettive figlie, essendo coetanee, erano solite giocare insieme; tuttavia, frequentemente il [REDACTED] aveva incitato la propria figlia ad atteggiamenti aggressivi nei confronti di sua figlia, arrivando a suggerirle, in caso di contrasti, di accoltellarla (*"mia figlia se passava il padre convinceva la figlia di scendere e di accoltellare mia figlia. ogni*

volta che passava doveva scendere la figlia e doveva accoltellare. altrimenti il padre picchiava la figlia...minacciava la figlia perché doveva scendere e doveva accoltellare mia figlia, pure a qualcun altro, cioè così gli diceva la testa, che doveva scendere e doveva accoltellare se non dava le mazzate alla figlia...").

Il teste ha raccontato che, in diverse occasioni, l'imputato lo aveva minacciato di accoltellamento, senza alcun motivo.

Con particolare riferimento all'episodio occorso in data 20.08.2019, il teste ha chiarito che allorquando si era trovato sul pianerottolo della propria abitazione, il ■■■■, armato di una mazza da baseball, lo aveva minacciato di morte nel caso lo avesse incontrato sulla pubblica via, profferendo espressioni del tipo *"Se ti accosti in questo palazzo, ti accoltello"*.

Ha aggiunto *"poi venne pure il fratello con la pistola che mi voleva sparare pure lui... mi voleva uccidere pure lui"*.

Egli ha, infine, riferito che, scosso da tali eventi, aveva deciso di trasferirsi con il suo nucleo familiare presso altra abitazione.

Tanto premesso, quanto alla credibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, giova preliminarmente rammentare l'univoco insegnamento della Corte di Cassazione, relativamente alla valenza probatoria delle dichiarazioni della parte offesa, che possono essere assunte anche da sole come fonte di prova, senza la necessità di riscontri estrinseci, contribuendo a fondare il convincimento del Giudice anche in via esclusiva, salvo, in tale ipotesi, il controllo sulla sua credibilità, da effettuare con ogni necessaria cautela e cioè mediante un esame particolarmente penetrante e rigoroso, attraverso il raffronto con gli altri elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

In particolare, ancora di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito l'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui *"Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che, peraltro deve essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone"*, precisando che *"Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755)"*.

Posti tali principi ed esaminata la versione offerta dalla persona offesa va evidenziato come non siano emersi, a parere di questo Giudice, elementi che pongano dubbi sul piano della credibilità soggettiva della persona offesa, atteso che non sono emersi elementi dai quali desumere un proposito di vendetta nei confronti dell'imputato, non risultando alcun segno di risentimento o di avversione.

Ciò malgrado, si evidenzia la palese inattendibilità intrinseca del narrato dalla stessa offerto, valutata alla luce dei criteri di logicità, coerenza e verosimiglianza.

In particolare, la deposizione resa dalla persona offesa si connota da toni marcatamente iperbolici e grotteschi, da una progressiva escalation di fatti di eccezionale gravità, pur tuttavia riferiti in modo generico, priva di riscontri oggettivi e scarsamente circostanziata sotto il profilo temporale e fattuale.

Il teste, infatti, ha riferito non solo di reiterate minacce di accoltellamento da parte dell'imputato, ma altresì di asserite istigazioni rivolte alla figlia minore a compiere atti di violenza estrema, nonché dell'intervento di un terzo soggetto – il fratello dell'imputato – armato di pistola e intenzionato a sparargli.

Tale racconto, per la pluralità e la gravità delle condotte descritte, si pone in evidente contrasto con le comuni regole di esperienza, risultando difficilmente conciliabile con l'assenza di interventi delle forze dell'ordine, segnalazioni sanitarie o testimonianze di terzi che abbiano anche solo indirettamente assistito ai fatti.

La deposizione della persona offesa è inoltre risultata priva di dettagli concreti sui tempi, sulle modalità e sulle circostanze delle asserite minacce, risolvendosi in un racconto sostanzialmente assertivo, privo di quel grado minimo di precisione descrittiva che consenta di sottoporlo a un vaglio positivo di attendibilità.

In definitiva, ad avviso del Giudicante le dichiarazioni della persona offesa restituiscono una ricostruzione del tutto inverosimile e non attendibile, nella quale fatti di straordinaria gravità vengono sovrapposti senza un adeguato supporto probatorio e senza coerenza narrativa.

Ne consegue che, pur a fronte della astratta idoneità intimidatoria delle frasi contestate, la prova dell'effettiva commissione del fatto nella forma descritta non può ritenersi raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio.

Pertanto, in applicazione del principio dell'"in dubio pro reo", l'imputato deve essere assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530 comma II c.p.p.

L'adozione di un termine per il deposito della motivazione si giustifica alla luce del carico di ruolo, sia monocratico che collegiale, gravante sulla scrivente.

P.Q.M.

Letto l'art. 530 cpv. c.p.p. assolve [REDACTED] dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Motivi in giorni 30.

Così deciso in Aversa, l'11 marzo 2026

IL GIUDICE

dott.ssa Martina Paolino



DEPOSITATA IN DATA
08/04/2026
LA SENTENZA N 1637 DEL
11/03/2026
TESSITORE NUNZIA
14/04/2026 16:18



FIRMATO E DEPOSITATO
il 08/04/2026 alle ore 22:51
MARTINA PAOLINO